

Unione Province d'Italia



UPI

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 5 FEB. 2014



EMENDAMENTI AS 1215

Conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali.

Roma, 17 gennaio 2014

Articolo 1

(modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)

Al comma 2 lettera d) dopo le parole “comma 573,” sono aggiunte le seguenti “è eliminata la parola ‘comunale’, “

MOTIVAZIONI

Occorre garantire, in linea con lo spirito della norma che parla di “enti locali”, che la procedura di riproposizione del piano di riequilibrio finanziario sia consentita anche alle Province e non solo ai Comuni, e dunque è necessario eliminare la parola “comunale”.

L'emendamento non reca oneri aggiuntivi.



Articolo 1

(modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire le seguenti:

e bis) Il comma 94 è soppresso

(in subordine)

e bis) al comma 94, dopo le parole "relative risorse finanziarie" aggiungere le parole "commisurate alle riduzioni delle risorse operate a carico delle province negli anni 2001-2013"

e ter) il comma 165 è soppresso

e quater) i commi 325 e 441 sono soppressi

MOTIVAZIONI

Si rendono necessarie modifiche urgenti alla legge di stabilità per quanto riguarda le seguenti questioni:

e bis): si tratta di eliminare la previsione della centralizzazione della funzione, da 14 anni svolta dalle province, della tenuta e aggiornamento degli albi provinciali degli autotrasportatori in conto terzi; in subordine si ritiene indispensabile che le risorse finanziarie da trasferire al centro con la relativa funzione tengano conto delle riduzioni finanziarie operate a carico delle Province negli anni in cui queste hanno svolto la funzione. Dunque il trasferimento al Ministero delle Infrastrutture dovrà essere proporzionato alla riduzione di risorse cui hanno fatto fronte le province in questi anni.

e ter) è necessario eliminare la norma statale che incide su un tributo proprio delle Province, senza neanche prevedere la necessaria copertura. La norma è incostituzionale ai sensi dell'art. 119 Cost. Il comma 165 come attualmente formulato si configura come un discriminatorio aiuto alle imprese (si favoriscono le imprese di noleggio a scapito dei commercianti di veicoli usati); ma soprattutto il comma 165 si configura come discriminante in materia fiscale perché determina un differente trattamento tributario per i contribuenti in situazioni analoghe (l'acquisto di un veicolo usato da un concessionario è gravato da IPT, mentre l'acquisto per riscatto a fine contratto di leasing non è gravato da IPT)

e quater) occorre eliminare la previsione dei commissariamenti delle Province, contenuto nei commi 325 e 441, poiché essi sono incostituzionali, privi di base normativa, ed impropriamente contenuti nella legge di stabilità, essendo norme di carattere ordinamentale che, ai sensi della legge di contabilità pubblica, non possono essere inseriti nella legge di stabilità annuale.

Tali emendamenti non recano oneri aggiuntivi.



spettanze per le Province per l'anno 2013 e dunque mancata erogazione delle stesse entro l'anno di riferimento.

Quindi 45 Province non hanno ricevuto spettanze per 193 milioni nell'anno 2013, determinando già forti criticità di cassa. Occorre garantire quanto prima le risorse ad esse spettanti; per il medesimo motivo è necessario altresì che le spettanze 2014 vengano erogate al massimo entro il mese di settembre 2014.

Ovviamente, essendo così imponente il taglio 2013/2014, occorre che le 57 Province incapienti non incorrano in possibili crisi di liquidità: per questo si rende necessario limitare il recupero al massimo al 50% del flusso Rcauto mensile.

